

**COMUNE DI CARRARA**

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 20 del 20 Gennaio 2022

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

L'anno 2022 questo giorno 20 (venti) del mese di Gennaio alle ore 13:40, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale

N	COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE
1	DE PASQUALE FRANCESCO	Sindaco	SI
2	MARTINELLI MATTEO	Vice Sindaco	SI
3	BRUSCHI MAURIZIO	Assessore	SI
4	FORTI FEDERICA	Assessore	SI
5	GALLENANI ANNA LUCIA	Assessore	SI
6	RAGGI ANDREA	Assessore	SI
7	SCALETTI SARAH	Assessore	SI
8	DEL NERO DANIELE	Assessore	SI

Partecipa IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO

Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull'oggetto del presente atto.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2020-2022”*;

RICHIAMATO in particolare il comma da 816 dell'articolo 1, secondo cui, a decorrere dal 01 gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, prevedendo altresì che lo stesso è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

EVIDENZIATO inoltre che, a mente dell'articolo 1, comma 817, della legge sopra citata, *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

VISTA la deliberazione n. 12 del 19 marzo 2021 con cui il Consiglio comunale – tra le altre cose - ha approvato il regolamento di istituzione e di disciplina del predetto canone, a valere dal 01 gennaio 2021;

CONSIDERATO che è in corso l'iter di approvazione, da parte del Consiglio comunale, delle modifiche al regolamento di istituzione e disciplina del canone in oggetto;

TENUTO CONTO che, ai fini della sua applicazione:

- il Comune di Carrara appartiene alla classe demografica degli enti con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, con la conseguenza che la tariffa *standard* annua, modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817 della legge 160/2019, è pari a euro 50,00, mentre la tariffa *standard* giornaliera, sempre modificabile ai sensi del predetto comma, è pari a euro 1,20;
- il territorio comunale, per quanto attiene l'occupazione, è classificato in tre zone, con la precisazione che alle strade/aree appartenenti alla zona uno è applicata la tariffa più elevata;
- il territorio comunale, quanto invece all'esposizione pubblicitaria, è distinto in due categorie/zone tariffarie, con la precisazione che alla zona uno (categoria speciale) è applicata la tariffa più elevata;

TENUTO altresì CONTO che il versamento del canone è effettuato, *“direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”* e che *“la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo”* (cfr. art. 1, comma 835, legge 160/2019);

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la

determinazione delle tariffe, da deliberare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO poi, l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che testualmente recita: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 151 del d.lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30/12/2021, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022;

EVIDENZIATO che con Decreto Legge 24/12/2021 n. 221 (Gazzetta Ufficiale Serie generale 305 del 24/12/2021) è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

PRESO ATTO che il comma 706 della legge n. 234 del 30/12/2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 la disciplina di esenzione prevista dal d.l. 137/2020, che nella precedente stesura dell'articolo 9-ter, al:

- comma 2 esentava, dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/2019 *“le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della L. 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34”*;

- comma 3 esentava dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 160/2019 *“i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34 del 2020”*;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica legata al contagio da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi sul territorio comunale e nazionale e l'estensione temporale del fenomeno;

RITENUTO, in linea con l'iter di approvazione delle modifiche al Regolamento di istituzione e disciplina del canone in oggetto, nonché della Deliberazione di G.C. n. 118/2021, di voler mantenere misure che possano, in qualche modo, agevolare gli esercenti e i privati, in questo difficile periodo di crisi sanitaria e economica;

RITENUTO pertanto, necessario deliberare le tariffe e i relativi coefficienti tariffari di detto canone patrimoniale, al fine di consentirne l'immediata applicazione;

VISTO lo schema tariffario di cui agli allegati *sub "A"* e *sub "B"*, parti integranti e sostanziali del presente atto;

ATTESO che le tariffe e coefficienti tariffari di cui al presente deliberato decorreranno dal 01 gennaio 2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente Settore Servizi finanziari/Società partecipate/Entrate Massimiliano Germiniasi in ordine alla sia regolarità tecnica sia alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di estendere l'esenzione di cui all'articolo 9-ter, comma 3 del d.l. 137/2020 (*ex lege* riconosciuta, per il canone cd. mercatale, in favore dei titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche), anche al canone di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti della legge 160/2019, in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fino al 31 marzo 2022 o a successivo termine *ex lege* previsto all'articolo 9-ter, comma 3 del d.l. 137/2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;

3. di approvare, per l'annualità 2022, le tariffe e i coefficienti tariffari del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come risultanti dagli allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali del presente atto;

4. di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti e, di comunicare l'adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, ai Capigruppo consiliari, a norma dell'articolo 125 del d.lgs. 267/2000;

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

### **PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione in data della sottoscrizione digitale è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE  
Carrara, data della sottoscrizione digitale

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE  
Carrara, data della sottoscrizione digitale

**Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 21,23,23bis e 23,ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i – Codice dell'Amministrazione Digitale**